

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio
Via Cristoforo Colombo n. 44
00145 R O M A

Regione Basilicata
Presidente dott. Vito De Filippo
Via Vincenzo Verrastro n. 5
85100 P O T E N Z A

Provincia di Potenza
Presidente Piero Lacorazza
P.zza Mario Pagano n. 1
85100 P O T E N Z A

A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente di Basilicata
Direzione Generale
Via della Fisica n. 18 C/D
85100 P O T E N Z A

A.S.P. di Potenza
Via Appia 184/A
85100 P O T E N Z A

Consorzio ASI
Zona Industriale
85050 Tito (PZ)

Step One S.r.l.
Via G. Vittorio, 20
20030 Bovisio Masciago (MI)

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Potenza
Palazzo di Giustizia
Via Nazario Sauro
85100 P O T E N Z A

Prot. 0001772/2013

OGGETTO: Sito di interesse nazionale di Tito – area Step One srl (ex Daramic s.r.l.) -
Potenza

Il Comune di Tito, nella persona del Sindaco Pasquale Scavone, nel riscontrare
la nota del 27.12.2012, prot. n. 0051960-27/12/2012-TRI-VII, del Ministero

dell'Ambiente ricevuta il 31.12.2012 al prot. n. 14812, significa tutto quanto appresso:

1) il Comune di Tito - dopo avere appreso dagli organi di informazione locali (fra cui "La Nuova del Sud" del 2.12.2011 e "Il Quotidiano della Basilicata" del 9.12.2011), che la Società Step One s.r.l. (succeduta alla Daramic s.r.l. anche nell'obbligo di continuare l'opera di bonifica del territorio, come stabilito dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 2.08.2011) aveva cessato l'attività di bonifica, circostanza questa confermata dalla rappresentanza sindacale dei dipendenti della ex Daramic in occasione dell'incontro convocato dal Comune di Tito per relazionare sugli aggiornamenti relativi al S.I.N., e tenutosi il 14.12.2011 presso la sede comunale tra la Regione Basilicata, l'ARPAB, il Consorzio ASI, la Commissione Ambiente Comunale e i Consiglieri - con nota del 19.12.2011, prot. n. 0016382/2011, inviata a tutti i destinatari in indirizzo, chiedeva di conoscere le ragioni della cessazione dell'attività di bonifica e, contestualmente, invitava tutti gli Organi competenti a porre in essere gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dell'attività medesima nel sito indicato in oggetto.

La nota dell'Amministrazione non ha mai avuto riscontro.

2) Successivamente, con nota del 15.10.2012, prot. n. 11767 (in riscontro a Vs. del 12.09.2012, prot. n. 25785/TRI/VII), il Comune di Tito ebbe a puntualizzare di non rientrare nel novero dei soggetti preposti ad adottare le misure di messa in sicurezza d'emergenza relative al sito indicato in oggetto, così come testualmente previsto dalla normativa vigente in *subjecta materia* nonché dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2.08.2011, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter Legge 7.08.1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 20.7.2011, il cui contenuto ha natura prescrittiva.

Ed infatti, ai sensi di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, la norma applicabile alla fattispecie - diversamente da quanto riferito dalla Regione Basilicata nella nota dell'11.12.2012, prot. n. 0220850/75/AA e dal Ministero in indirizzo - non è quella di cui all'art. 244 del citato Decreto Legislativo, bensì la norma di cui all'art. 252 del medesimo decreto, che disciplina specificatamente i siti di interesse nazionale, quale quello in questione.

In virtù di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 252 del citato Decreto legislativo, la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; mentre il 5° comma precisa ulteriormente che "*Nel caso in cui il responsabile* (e nel caso di specie il soggetto responsabile è la Step One s.r.l., come emerge da tutta la documentazione agli atti delle Conferenze decisorie tenutesi sull'argomento) *non vi provveda (...)* gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio, potendosi avvalere dell'APAT, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati'.

Tanto premesso, risulta inequivocabile che il Comune di Tito non ha nessun obbligo, o anche solo facoltà, di intervenire direttamente nell'esecuzione dell'attività di bonifica del sito indicato in oggetto, tenuto altresì conto che il Comune medesimo non ha le risorse finanziarie deputate a tale attività, risorse invece stanziare in favore della Regione Basilicata, con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3.08.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2.11.2012) per l'importo complessivo di euro 41.723.249,01, di cui euro 23.295.181,98 da destinare agli interventi di bonifica del SIN di Tito, in cui rientra certamente l'area della ex Daramic.

Tale ultima circostanza è stata altresì confermata dal Dott. Donato Salvatore, nella sua qualità di Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, in occasione dell'incontro tenutosi l'8.08.2012 tra i rappresentanti della Regione Basilicata, di Confindustria, del Consorzio ASI e il Sindaco del Comune di Tito, il quale ultimo - ancora una volta - ebbe modo di segnalare l'assenza, nell'area della Daramic, di attività del MISE, nonostante l'attività di bonifica era stata prevista quale condizione essenziale per l'assegnazione del finanziamento erogato dal Dipartimento Attività Produttive della Regione alla Step One s.r.l..

Allo stesso modo, il Sindaco rilevava la necessità di predisporre un "**progetto organico**" sul S.I.N. che coinvolgesse tutti gli Enti competenti.

L'incontro si concluse con un rinvio alla fine del mese di agosto perché la Regione Basilicata e il Consorzio ASI presentassero i progetti relativi al SIN di Tito e al SIN Val Basento, con l'indicazione dei relativi interventi da porre in esecuzione e della loro tempistica.

Infine, a riprova della fondatezza di quanto sopra affermato, la Regione Basilicata con nota del 12.01.2012, prot. n. 0005045/75AA, ha invitato il **Consorzio ASI**, quale **soggetto attuatore** degli interventi di messa in sicurezza delle acque superficiali e di falda, a presentare un apposito progetto da finanziare con le risorse assegnate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in virtù di tutta la citata normativa, risulta pertanto evidente che la scrivente Amministrazione non ha nessuna specifica competenza nell'adozione delle misure invocate dal Ministero in indirizzo, tanto più che ancora non è dato conoscere quale tipo di interventi dovranno essere attuati, se si sia costituito un tavolo tecnico progettuale di coordinamento per individuare priorità e iniziative da porre in atto, anche alla luce delle risorse finanziarie assegnate con la già citata delibera CIPE del 03.08.2012.

3) Si ribadisce, altresì, che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con note indirizzate al Comune nonché in occasione delle varie Conferenze decisorie tenutesi, ha posto in essere tutti quegli atti, di propria competenza, finalizzati alla tutela del territorio in questione, quale **l'ordinanza sindacale n. 90, prot. n. 11459 del 21.09.2009** di divieto dell'utilizzo delle acque del Torrente Tora e di accesso alle stesse, **l'ordinanza n. 1014 del 06.07.2005 prot. n. 8301** con la quale si è vietato l'utilizzo per uso umano e per irrigazione dell'acqua prelevata dai pozzi presenti all'interno del perimetro dell'ASI, e **l'ordinanza n. 1021 del 03.08.2005 prot. n. 9640** che ha ampliato il suddetto divieto oltre il perimetro dell'ASI per ulteriori m.100. Tutti i suddetti provvedimenti, gli unici che rientravano nella competenza del Comune, sono ancora vigenti.

4) Infine, e per l'ennesima volta, la scrivente Amministrazione, preoccupata dei dati periodicamente inviati dall'ARPAB, e nel ribadire il proprio marginale ruolo nell'ambito dell'attività di bonifica, invita tutti gli Organi competenti a porre in essere gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dell'attività di bonifica del sito in indirizzo, con osservanza di tutte le prescrizioni di legge.

5) Per concludere, con riferimento alla possibilità di promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale provocato dalla Daramic Holding s.r.l. nel sito indicato in oggetto, si precisa che l'Amministrazione già con atto del 29.04.2009 ha provveduto a costituirsi parte civile nel procedimento penale, iscritto al R.G. n. 2855/06, a carico del sig. Ceraldi Canio, quale legale rappresentante della Daramic.

Il giudizio è allo stato ancora pendente.

Nell'auspicio che si sia definitivamente acclarata la posizione del Comune di Tito nell'ambito della questione relativa all'attività di bonifica del sito indicato in oggetto nonché nell'auspicio di conoscere quali siano le attività che le Istituzioni competenti intendano porre in essere per dare esecuzione agli obblighi loro imposti dalla normativa vigente, e in attesa di Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

La presente nota è inviata altresì alla Procura della Repubblica di Potenza per le più opportune valutazioni.

Tito, 07.02.2013

Sindaco del Comune di Tito
Pasquale Scavone

